IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno XLIX - Serie IV - Vol. V - Fasc. IX - Settembre 1924

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE. Atti del S. P. Pio XI.** - Lettera sul centenario delle Stimmate di S. Francesco, p. 257. - **S. C. del S. Ufficio.** I. Circa il P. Pio da Petralcina, 260. - II. Condanna di libro, 260. - **S. C. Concistoriale.** Circa l'Ordine Costantiniano, 261. - **S. C. dei Sacramenti.** Circa la messa all'aperto, 261. - **S. C. del Concilio.** Su la precedenza del Vicario Generale, 263. - **S. C. dei Religiosi.** Istruzione circa la clausura, 265. — **CONSULTAZIONI.** Circa una cessione giuspatronato, 269. — **QUESTIONI.** I. Sul Seminaristico, 272. - II. Su l'Accademia Teologica Romana, 273. - III. Su la sepoltura in Cripte, 275. - IV. "Delicta publica" nel Codice, 276. — **BREVI RISPOSTE** (39-49), 278. — **GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA.** I. Circa le alienazioni, 279. - II. Su la manomorta, 281. - III. Su la riparazione di edifici di culto, 282. — **CRONACA ECCLESIASTICA,** 285.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del S. P. Pio XI.

All' E.mo Card. Giorgi Protettore dei Minori; nel settimo centenario dalla stigmatizzazione di San Francesco [*A. A. S.*, XVI, 362].

Lettera. — Dilecte fili Noster, salutem et apostolicam benedictionem. — Magna equidem cura ac sollicitudine urgemur, cum illud cernimus malorum omnium compendium, quod *naturalismum* vocant, cotidie magis in christianam societatem invadere: ex quo fit, ut effrenata deliciarum cupiditas, animorum vires enervando moresque bonos corrumpendo, ipsam officiorum conscientiam pedetemptim exstinguat. Etenim nimis multi sunt hodie, qui, mundi huius illecebris deleniti, nihil tam vehementer horrent impenseque devitant quam adventicias molestias aut voluntarias animi corporisque castigationes, et tamquam inimicos Crucis Christi, ut ait Apostolus, sese gerere consueverunt. Atqui nemini licet beatitatem sempiternam tuto adipisci, nisi semetipsum abneget, tollat crucem suam et sequatur Christum, immo etiam nisi Christi imaginem in se ipse referat atque exprimat; nam *qui sunt Christi, carnem suam crucifixerunt cum vitiis et concupiscentiis.* Iamvero, ad Crucis amorem in populis revocandum, auspicato sane mox septimum explebitur saeculum, ex quo Seraphicus ille Patriarcha, Franciscus Assisiensis, sacrorum Stigmatum privilegio in monte Verna ita insignitus est, ut singulare quoddam Christi Crucifixi exemplar exsisteret. Quam Nos nacti occasionem, opportunum ducimus, te, dilecte fili Noster, hac de re alloqui, et summatim nonnihil attingere, unde liceat virtutum documenta haurire ac fidelibus proponere ut ad ea ipsa vitam suam, Franciscalibus praesertim ducibus, conforment. — Imprimisque dubitari plane non potest, quin res historiae fide, eâque certissimâ, comprobata sit; Francisci enim Stigmata non occultum quoddam donum fuerunt, a sensibus prorsus remotum, sed manifestum

omnino signum manibusque tractabile. Namque, ut eorum verba usurpemus qui primi omnium per id temporis Francisci vitam scripsere, « viderunt, dum viveret, fratres plurimi, aliique viri per omnia fide « digni et aliqui Cardinales: viderunt in morte plus quam quinqua- « ginta fratres, virgoque Deo devotissima Clara, cum ceteris sororibus « suis et saeculares innumeri ». Huc accedit quod vel ab initio mirificum factum litteris mandavere cum Thomas a Celano, vir quidem omni fide dignissimus, qui Francisci vitam tertio vix anno post eius mortem composuit, tum tres illi Socii, quorum quidem testimonium, utpote qui Seraphico Patre familiarissime usi essent, ex eisque Rufinus frater pectoris vulnus contrectavisset, probatissimum plane habendum est. Sed Doctorem ipsum Ecclesiae de re testem habemus Bonaventuram, Francisci alumnum, qui pie suaviterque idem factum enarrat. « Quodam « mane - is scribit - circa festum Exaltationis Sanctae Crucis, dum « oraret in latere montis vidit Seraphim unum sex alas habentem tam « ignitas quam splendidas de caelorum sublimitate descendere. Cumque « volatu celerrimo pervenisset ad aeris locum viro Dei propinquum, « apparuit inter alas effigies hominis crucifixi, in modum crucis manus « et pedes habentis et cruci affixos... Disparens visio mirabilem in corde « ipsius reliquit ardorem, sed et in carne non minus mirabilem signo- « rum impressit effigiem. Statim namque in manibus eius et pedibus « apparere coeperunt signa clavorum, quemadmodum paulo ante in « effigie illa viri crucifixi conspexerat. Manus enim et pedes in ipso « medio clavis confixi videbantur, clavorum capitibus in interiori parte « manuum et superiori pedum apparentibus, et eorum acuminibus exi- « stentibus ex adverso; erantque clavorum capita in manibus et pedibus « rotunda et nigra, ipsa vero acumina oblonga, retorta et quasi repercussa, « quae de ipsa carne surgentia carnem reliquam excedebant. Dextrum « quoque latus quasi lancea transfixum rubea cicatrice obductum erat, « saepe sanguinem sacrum effundens ». - Merito igitur Sancta Dei Ecclesia, testimoniis tam certis innixa, mirum hoc eventum in sua liturgia consecratum voluit, id sibi inter alia proponens, ut fideles, sacra Francisci Stigmata meditantes, Redemptionis mysterium inspicerent altius ac pernoscerent, atque ex commentatione ista uberiorem caritatem, cum Crucis amore expiandique animo coniunctam, quemadmodum Seraphico Patriarchae contigerat, haurirent ac perciperent. Debent enim homines et doloribus Christi congruere, et in peccati malitiam, cuius ipse poenas pro humano genere luit, penitus introspicere; praeterea eos oportet adimplere *ea quae desunt passionum Christi* in carne quemque sua ad Francisci exemplum, qui in corpore suo Christi ut vulnera exhibuit, ita cruciatus ad vivum sensit ac pertulit; neque enim, quod Dominus Iesus pro nobis passus est, idcirco mortales queant aut nullo pacto aut remissius suas culpas deflendo expiare. Ad haec cum

Franciscus, suorum Stigmatum signo, Iesum Crucifixum veluti ad intuendum meditandumque omnibus proponat, iam hoc ipso docet qua ratione, Christi et paupertatem et dolorum tolerantiam et humilitatem imitati, iis vitiis quae in corrupta hominis natura imperant, scilicet concupiscentiae oculorum, concupiscentiae carnis et superbiae vitae, generose strenueque obsistamus. Haec quidem saluberrima documenta consentaneum est, dilecte fili Noster, per haec saecularia sollemnia, in memoriam redigi non tam eorum qui Francisci Patris Legiferi in disciplina sunt, quam ceterorum fidelium, sive hi Franciscalium templa, ubique gentium sita, pietatis causâ, hoc temporis spatio, celebraturi sunt, sive montem Vernam, prae aliis beatiores, peregrinando conscensuri. Equidem non ignoramus, te, dilecte fili Noster, sacris ritibus, qui a die quarto decimo ad septimum decimum proximi mensis eo in monte sollemniores habebuntur, esse, pro tuo Protectoris munere, praefuturum, et facile prospicimus, quantam spiritus suavitatem, pro tua in Franciscum Assisiensem pietate, sis ex eiusmodi sollemnibus percepturus. Volumus igitur, te nuntio atque interprete usi, peculiares gratias largiri, quarum altera eventi huius memoriam in perpetuum producat, alterae praesentis celebritatis decus fructumque augeant. Itaque privilegium, perpetuo mansurum, concedimus, ex quo in Sacello, quod in monte Verna sacris Stigmatibus dicatum est, etiam diebus dominicis et duplicibus secundae classis Missam votivam Impressionis sacrorum Stigmatum, cum *Gloria* et *Credo*, legi vel cani liceat. Per saecularia autem tantummodo sollemnia, fas esto eandem, quam diximus, Missam in templo montis Vernae principe, ritu pontificali, singulis diebus dominicis peragere et quotiescumque peregrini catervatim advenerint, media nocte sacrum litare iisdemque divinum epulum diribere. Quo autem, occasione hac sane praeclara, uberiores christifidelium animis utilitates obveniant, Ecclesiae thesaurum ita reseramus, ut quotquot supplicationibus vel triduanis vel novendialibus, in quavis Minorum ecclesia, ad saeculare eventum commemorandum, habendis, intererunt, iidem indulgentiam septem annorum totidemque quadragenarum singulis diebus, postremo autem die plenariam, usitatis condicionibus, lucrentur. Caelestium interea donorum auspicem, paternaeque benevolentiae Nostrae testem, tibi, dilecte fili Noster, et Franciscalibus viris qui montem Vernam incolunt, apostolicam benedictionem peramanter impertimus.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, die II mensis augusti anno MDCCCCXXIV, Pontificatus Nostri tertio.

PIUS PP. XI

Suprema Sacra Congregazione del Sant'Ufficio.

I.

Si ammoniscono di nuovo e più fortemente i fedeli ad astenersi dal visitare il P. Pio da Pietralcina o di aver corrispondenza con lui, anche epistolare [*A. A. S.*, XVI, 368].

Monito. — Declaratione die 31 maii elapsi per *Acta Apostolicae Sedis* (vol. XV, pag. 356) evulgata, Suprema haec Sacra Congregatio Sancti Officii fidei morumque integritati tutandae praeposita, fideles monitos voluit, ex inquisitione peracta super factis quae Patri Pio a Petralcina, Ordinis Minorum Capuccinorum, in conventu loci vulgi *San Giovanni Rotondo*, Fodianae dioecesis commoranti, communiter tribuebantur, nihil de praetensa eorum supernaturalitate colligi potuisse; ac fideles ipsos hortabatur ut in propria agendi ratione huic declarationi se conformarent.

Haustis nunc, ex pluribus ac tutis fontibus, aliis informationibus, eadem Suprema Sacra Congregatio muneris sui esse ducit gravioribus verbis fideles denuo adhortari, ut a praedicto Patre, devotionis causa invisendo et a quavis cum eo, etiam epistolari, relatione fovenda prorsus abstineant.

Datum Romae, ex aedibus S. Officii, die 24 iulii 1924.

Aloisius Castellano,
Supremae S. C. S. Off. Notarius.

II.

Proscrizione di opera [*A. A. S.*, XVI, 368].

Decreto. — E.mi ac R.mi D.ñi Cardinales fidei et moribus tutandis praepositi, in ordinario consessu habito Feria IV, die 30 iulii 1924, ad praescriptum canonis 1399, praedamnatum esse declararunt et in Indicem librorum prohibitorum inserendum mandarunt opus cui titulus: *L'esperienza etica dell'Evangelio* (*Brani scelti dal Nuovo Testamento*) - *Introduzione, traduzione e note di Adolfo Omodeo. Bari, Laterza.*

Et insequenti feria V, die 31 eiusdem mensis et anni, Ssmus D. N. D. Pius, Divina Providentia Papa XI, in solita audientia R. P. D. Assessori S. O. impertita, relatam Sibi E.morum Patrum resolutionem approbavit et publicandam iussit.

Datum Romae, ex aedibus S. Officii, die 1ª augusti 1924.

Aloisius Castellano,
Supremae S. C. S. Off. Notarius.

Sacra Congregazione Concistoriale.

Al Cardinale Arcivescovo di Napoli circa l'ordine Costantiniano di S. Giorgio (1).

Lettera. - 17 luglio 1924. - *E.mo e R.mo Signor Mio Oss.mo.* — Debbo significare all'Em. V. Rev.ma che, in seguito alla controversia sorta tra l'Ordine Costantiniano di S. Giorgio e il Governo Italiano circa l'origine e il carattere di quest'Ordine, l'E.mo Card. Ranuzzi, che aveva accettato la protezione di quest'Ordine, tutto considerato, e particolarmente visto che non trattasi di un Ordine Cavalleresco Pontificio, ha creduto necessario sospendere ogni atto di protezione e tenersi estraneo all'Ordine stesso, almeno fino a questione finita.

Il S. Padre poi da parte Sua ha stabilito che nell'attuale condizione di cose *rimangano sospesi tutti i privilegi che gli ecclesiastici appartenenti a detto Ordine credono o pretendono di avere.* L'Em. V. è autorizzata a dare comunicazione di quanto sopra agli ecclesiastici che in forza del privilegio di detto Ordine vantassero portare *abiti ed insegne* e di provvedere in conseguenza.

Baciandole umilissimamente le mani, con sensi di profondo ossequio mi professo

dell'Eminenza Vostra Rev.ma
umil.mo dev.mo servo
† G. Card. De Lai, Vesc. di Sabina, *Segretario.*

Sacra Congregazione su la disciplina dei Sacramenti.

Agli Ordinari d'Italia circa la facoltà di permettere la Messa all'aperto [*A. A. S.*, XVI, 370].

Circolare. — Ill.mo e Rev.mo Signore, - Molti Ordinari d'Italia si trovano in gravi difficoltà circa la risoluzione da prendere quando loro si presentano domande dirette a permettere la celebrazione dei santi misteri fuori delle chiese, cioè dei luoghi destinati all'esercizio del culto.

La Santa Sede, interpellata in proposito, dopo accurato studio e matura deliberazione, richiama loro le seguenti considerazioni.

È notissima la tradizionale disciplina, che abbiamo ricevuto dai Santi Padri, essere cioè la chiesa il luogo destinato alla celebrazione

(1) Leggiamo nel *Bollettino eccl. dell'Archidiocesi di Napoli*, del 31 agosto, p. 114, questo grave documento che ci affrettiamo a pubblicare per la sua importanza pratica, specie nel Mezzogiorno, riservandoci di dare schiarimenti in proposito.

della Santa Messa. E anzi vi fu tempo in cui non si permetteva la celebrazione se non nelle chiese o negli oratori consacrati. Con l'andare del tempo, per varie ragioni, che non è qui il caso di ricordare minutamente, la disciplina ecclesiastica in questa materia si rese un po' più benigna. Ma a chi la studia nella sua evoluzione, apparisce chiaramente che, se alcune volte fu concessa la celebrazione del divin Sacrificio fuori delle chiese, ciò fu sempre ristretto ai casi di necessità o per motivi esclusivamente religiosi.

Questa tradizionale disciplina, confermata da tanti Pontefici e da tanti Concilii, antichissima ed universale, ebbe ultimamente una nuova sanzione dal *Codice di diritto canonico*, dove, al can. 822 § 1, si stabilisce che: « Missa celebranda est super altare consecratum et in eccle- « sia vel oratorio », e poi, al § 4: « Loci Ordinarius... licentiam cele- « brandi extra ecclesiam et oratorium... concedere potest iusta tantum « ac rationabili causa, in aliquo extraordinario casu et per modum actus ». Di qui è facile inferire che le facoltà degli Ordinari al riguardo sono assai limitate, non potendosi esercitare se non in qualche caso straordinario, nè senza giusta e ragionevole causa, la quale deve essere unicamente ispirata alle altissime ragioni del culto divino e al bene spirituale dei fedeli. Giova poi inculcare e praticare con la debita severità queste norme disciplinari per elevare e purificare il sentimento religioso del popolo.

È quindi fuor di dubbio che non si avrebbe la causa giusta e ragionevole, voluta dal citato can. 822, se la celebrazione della Messa fuori della chiesa fosse richiesta in occasione di commemorazioni profane o per dare risalto a feste di carattere politico: in tali circostanze la celebrazione della Messa fuori della chiesa resta vietata in modo assoluto dal citato can. 822. Molto più poi questo vale se si trattasse di celebrazioni, nelle quali, per la loro stessa natura, si insinui alcunchè di superstizioso o di pericoloso al retto sentimento religioso o alla purezza della fede nel popolo cristiano. Nè solo, in questi casi, non si darebbe la causa giusta del Codice, ma assai facilmente si potrebbe dare occasione a deviazioni della sana disciplina del culto cattolico. In questi casi l'Ordinario del luogo avvisi gli interessati che non è nelle sue facoltà di aderire alla domanda, ma, se i richiedenti insistessero invocando speciali ragioni di luogo, di tempo o di persone, egli avrà cura di trasmettere la petizione a questa Sacra Congregazione dei Sacramenti, alla quale spetta la decisione in proposito.

Tanto si partecipa alla S. V. per sua intelligenza e norma.

Dalla Sacra Congregazione dei Sacramenti, 26 luglio 1924.

M. Card. LEGA, *Prefetto.*

L. ✠ S.

† L. Capotosti, Vescovo di Terme, *Segretario.*

Sacra Congregazione del Concilio.

Circa la precedenza del Vicario Generale non canonico [*A. A. S.*, XVI, p. 371].

Lucerina. — *Praecedentiae*, 15 dicembre 1923. — Nella diocesi di Lucera il Vicario Generale *non* è canonico della Cattedrale e pertanto non ha alcuno stallo nel Capitolo. Si è quindi dubitato se e come debba farglisi luogo in coro e negli atti capitolari: nè a tutti è sembrato perentorio, a sciogliere il dubbio, il can. 370 § 1 che dichiara: « Praesente etiam Episcopo, Vicarius generalis publice privatimque « *praecedentiae ius habet super omnibus clericis*, non exclusis dignita- « tibus et canonicis ecclesiae cathedralis, *etiam in choro et actibus* « *capitularibus*, nisi clericus charactere episcopali praefulgeat et Vica- « rius generalis eodem careat ». — Opponevano infatti che le parole *praecedentiae ius habet etiam in choro et actibus capitularibus* sono state messe dal Codice per modificare l'antica norma, secondo cui il Vicario generale, *se canonico*, in coro doveva sedere, sotto pena di perdere le distribuzioni, *in stallo suae receptionis* e in abito corale, non vicariale. Quindi secondo tale interpretazione, il canone non darebbe alcun diritto al Vicario generale, se *non* è canonico, di intervenire in coro e negli atti capitolari, molto meno di avervi alcuna precedenza. Tanto più - dicevasi - in quanto, nell'ipotesi contraria, non si saprebbe come provvedere nel coro, per codesto intervento e precedenza: deve forse erigersi uno stallo nuovo, tra la cattedra episcopale e la prima dignità, pel vicario generale *non* canonico ? O deve ammettersi il vicario al posto della prima dignità, facendo retrocedere tutti gli stalli, e costringendo l'ultimo canonico a cercarsi uno sgabello ?

Il Vescovo, a tagliar corto, è ricorso alla S. C. del Concilio, chiedendo se come doveva applicarsi il can. 370 § 1 al caso del Vicario generale *non* canonico, proponendo all'uopo il seguente dubbio: *An Vicario generali qui non sit canonicus, competat etiam in choro et in actibus capitularibus, locus cum praecedentia super omnibus canonicis et dignitatibus.* Al qual dubbio, gli E.mi Padri, nella Plenaria del 25 dicembre 1923, hanno risposto: *Affirmative ad normam can.* 370 § 1. La quale risposta fu in successiva udienza approvata e confermata dal S. Padre.

E la risposta era ovvia. Bastava infatti osservare che il can. 370 § 1 è concepito nei termini più generali, ponendo *una sola* limitazione o eccezione, nell'unico caso, cioè, in cui il Vicario generale si trovi dinanzi a un Vescovo anche titolare, non essendo tale egli stesso. Ora il legislatore non ignorava certo potersi dare e darsi già frequentissimo

il caso che il Vicario generale *non* fosse canonico,non avendo affatto imposto questo requisito dell'essere canonico nel can. 367, ove enumera le qualità che deve avere il Vicario generale. Dunque nel can. 370 § 1 deve essere compreso anche questo caso, ossia, non deve farsi, nella sua applicazione, alcuna distinzione tra Vicario generale canonico e non canonico.

A conferma di ciò può addursi, come già fu fatto dalla stessa S. C. del Concilio nella *Cuneen* et *Utinen* del 17 maggio 1919 (*M. E.* XXXI, 299) che il can. 370 è la diretta applicazione dei principi generali circa la precedenza, fissati, per la prima volta, dal Codice, nel can. 106 n. 1 e 2; la precedenza cioè compete al Vicario generale soltanto in quanto egli fa le veci del Vescovo diocesano e ha giurisdizione di Ordinario su tutti e singoli i chierici diocesani, non in quanto sia egli canonico, o no.

Quanto all'incomodo della creazione di un nuovo stallo, nel coro etc. si risponde, oltre che col noto assioma, che *adducere inconveniens non est solvere legem*, con l'additare i casi di intervento al coro per parte di Vescovi estra-diocesani, di Nunzi o Visitatori apostolici, etc. (*Caerem. Episcop.*, l. I. tit. XIII, cap. 9-12) ai quali basta cedere il primo e più degno posto nel coro; niente di più è richiesto per l'intervento del Vicario generale (Cfr. S. R. C., n. 1886 ad. I), il quale, del resto, intenderà da sè il suo dovere di non apportar un *inutile* turbamento al Capitolo, intervenendo senza alcuna causa ragionevole.

Fin qui la decisione della S. C. del Concilio, e le sue motivazioni. Dalle quali, se non erriamo, possiamo trarre un importante corollario a conferma di quanto abbiamo sostenuto altrove. Se infatti al Vicario generale non canonico, è dovuto tale diritto di precedenza, quando interviene, ancorchè non abbia luogo assegnato nel capitolo, e non vesta abito canonicale, ma vicariale soltanto (giacchè sarebbe per lo meno strano voler dedurre che il Vicario, non canonico, nel coro debba rivestire abito canonicale), non si vede perchè al Vicario generale, *canonico*, debba negarsi tal precedenza, qualora intervenga in abito vicariale e non in abito canonicale. Infatti già fu veduto che il can. 370 § 1 esime il Vicario generale canonico dall'obbligo di sedere *in stallo suae receptionis*, se vuol lucrare le distribuzioni: perchè non lo esimerà dall'obbligo di vestir l'abito canonicale, che è con quello strettamente connesso?

In altre parole, la precedenza del Vicario generale nel coro ecc. è diritto *per sè stante*, indipendente dalla qualifica di canonico o non canonico: quindi anche nel Vicario generale canonico, tal diritto accede al correlativo obbligo o dovere del canonico, e anzi lo assorbe. Anche *ante Codicem* era riconosciuta la precedenza al Vicario generale canonico o no, se interveniva al coro anche in solo abito vicariale:

soltanto, in questo caso, concessagli la precedenza, gli si negavano le distribuzioni (Cfr. Barbosa, de *Canon.*, 18, n. 12; Ferraris s. v. art. III, 1; Santi, I, tit. 28, n. 36, Wernz, II, n. 804). Il Codice ha esplicitamente sciolta questa alternativa tra precedenza e distribuzioni, quindi essa, come non può valere per obbligare il Vicario a sedere *in stallo suae receptionis*, neppure può valere per obbligarlo a vestire - e nemmeno a pararsi, liturgicamente - secondo il suo grado canonicale.

Sacra Congregazione dei Religiosi (1).

Istruzione circa la clausura delle monache di voti solenni. - In seguito al Decreto pubblicato recentemente da questa Sacra Congregazione « circa le monache in Francia e nel Belgio », in data 23 giugno 1923, molti monasteri di quelle regioni si adoperarono con sollecitudine per ottenere alle monache degli stessi facoltà di emettere i voti solenni; e supplicarono istantemente questa Sacra Congregazione di dar loro istruzioni precise intorno alla legge della Clausura Papale, che consegue da tal concessione.

Considerando pertanto questa Sacra Congregazione che la legge della clausura, ricevuta nel Codice di diritto canonico, fu desunta dall'antico diritto, e che, in vigore fin dal tempo di S. Pio V, venne confermata da moltissime risposte delle Sacre Congregazioni e illustrata dalle trattazioni dei Dottori, giudicò opportuno di promulgare una Istruzione che valga di norma a tutti quei monasteri di monache, nei quali si emettono i voti solenni.

Fatto quindi un maturo esame, la Sacra Congregazione decretò che si osservino circa la legge della Clausura Papale le prescrizioni seguenti:

I. Le monache, in forza della loro professione e di legge ecclesiastica, contraggono l'obbligo:

a) di rimanere sempre dentro il recinto del proprio monastero, cosicchè, senza speciale indulto della Santa Sede, non sia lecito ad esse di uscirne, eccetto nei casi sotto indicati (can. 601);

b) di non ammettere dentro il medesimo recinto alcuna persona di qualsivoglia genere, condizione, sesso od età, senza licenza della Santa Sede, salvo che si tratti di persona eccettuata dal Diritto, come si dirà appresso (can. 600).

Questa è la legge e l'obbligazione della Clausura Papale; ad essa sono tenuti anche i monasteri, nei quali il numero delle monache fosse comunque ridotto.

II. Perciò il monastero, insieme con gli orti e i giardini adiacenti (can. 597 § 2), dev'essere chiuso all'intorno in modo che, per quanto è possibile, non sia dato alle persone esterne di vedere dentro la clausura, nè di essere viste dall'interno di essa (can. 602).

(1) Non solo per maggior comodità, specie delle Religiose, pubblichiamo dagli *A. A. S.*, XVI, 373, anche questa traduzione autentica dell'istruzione già data nel fascicolo di marzo, ma anche perchè essa risolve qualche difficoltà cui il testo latino potrebbe dare ansa: si cfr. p. es. la interpunzione del principio del n. V nei due testi.

1° Se vi sono finestre che prospettino su la pubblica piazza e le case vicine, oppure permettano la comunicazione con gli estranei, si devono munire di vetri opachi o di persiane, tali che impediscano la vista da una parte e dall'altra.

2° Se il coro ha delle grate, le quali lasciano alle monache veder l'altare, queste grate siano disposte in maniera che i fedeli, dal luogo ad essi riservato, non possano veder le monache.

3° Il confessionale ha da essere così disposto che il confessore stia fuori e le penitenti dentro la clausura.

4° Il luogo dove le monache ricevono la Santa Comunione dev'essere chiuso con porta e con tenda, in modo che le monache non possano essere vedute dai fedeli.

5° Presso l'entrata del monastero, nella sagrestia e dovunque si trovi necessario, sia inserita nel muro una ruota per potervi far passare le cose necessarie. Non è vietato di praticare nella ruota un piccolo foro, onde poter osservare quali cose si mettono nella ruota.

6° Nei limiti della Clausura Papale non è compreso il pubblico tempio con l'annessa sagrestia, dove perciò le monache non possono accedere, senza indulto della Santa Sede.

III. In due modi si può violare la legge della clausura: o per indebita *uscita delle monache* dal recinto del monastero, sotto qualunque pretesto e anche per breve tempo (can. 601), o per indebito *ingresso di qualsivoglia altra persona,* senza licenza della Santa Sede.

1° *L'uscita* dal monastero, senza licenza della Santa Sede, è lecita alle monache, dopo la professione, soltanto nel caso d'imminente pericolo di morte o di altro gravissimo male. Questo pericolo, se v'è tempo sufficiente, dev'essere riconosciuto per iscritto dall'Ordinario del luogo (can. 601).

a) Tali pericoli sono: incendio, inondazione, rovina della fabbrica, terrori di guerra, invasione di soldati, ed altri somiglianti. Possono anche provenire da parte di qualche monaca, per esempio, affetta da demenza pericolosa o da malattia epidemica, nel quale caso la monaca stessa deve recedere dalla clausura, affinchè sia provveduto alla incolumità della famiglia religiosa. Se tuttavia il tempo permetta, l'Ordinario del luogo, richiesto dalle monache, deve riconoscere per iscritto il pericolo e la causa sufficiente dell'uscita dalla clausura.

b) Senza licenza della Santa Sede non può dunque una monaca essere trasferita da un monastero ad un altro, fosse pure dello stesso Ordine e per breve tempo; e nemmeno può uscirne per fare qualche nuova fondazione, o per esercitare l'ufficio di abbadessa ovvero superiora e di maestra delle novizie, o per curare la propria salute o per invigilare la costruzione di un nuovo monastero. Suole tuttavia la Sacra Congregazione concedere tali licenze, per giusti motivi e prescrivendo le debite condizioni.

c) Se sopra il tetto del monastero v'è una terrazza, le monache potranno accedervi, purchè sia protetto efficacemente tutto all'intorno da grate.

d) Essendovi molto spesso necessità, per il decoro della casa di Dio, che le monache stesse compiano nella chiesa esterna quelle cose che si ricercano, affinchè vi risplenda sempre la dovuta mondezza e, specialmente nelle

maggiori solennità, la chiesa sia ornata come si conviene, la Santa Sede accorda alla superiora, per i monasteri che ne fanno domanda, la facoltà di designare alcune religiose, quante si giudicano necessarie, perchè, in tempo che nessun altro è in chiesa e questa resta del tutto chiusa, vi possano discendere per compire in essa tutto ciò che riguarda il culto e la mondezza.

e) Quantunque le aspiranti all'abito religioso, mentre fanno il postulato, siano tenute alla legge della clausura (can. 540 § 3), tuttavia possono uscire dal monastero liberamente e senza licenza della Santa Sede, quando avvenga che di loro spontanea volontà ritornino al secolo o siano dimesse dai Superiori; e lo stesso si dica delle novizie o delle professe di voti temporanei, allorchè i voti siano spirati oppure fossero state legittimamente dimesse.

2° *L'ingresso* nel monastero senza il permesso della Santa Sede, in virtù del can. 690, è lecito alle persone seguenti:

a) L'Ordinario del luogo o il Superiore regolare, quando visitano il monastero, oppure altri visitatori da essi delegati, possono entrare in clausnra, ma solamente a scopo d'ispezione, purchè siano accompagnati almeno da un chierico o religioso di età matura (can. 600, 1°).

b) È dunque lecito al visitatore di entrare in clausura soltanto per la visita *dei locali*. La visita *delle persone* deve farsi rimanendo all'esterno della clausura, alle grate. Fuori poi dell'atto della visita, non è permesso di entrare in clausura, per ragione del loro ufficio, nè all'Ordinario, nè al Superiore regolare, nè al visitatore.

c) Per l'esplorazione che deve farsi prima della vestizione e avanti le due professioni, come pure per l'elezione della superiora, l'Ordinario del luogo, o il suo delegato, non deve entrare in clausura (can. 506 § 2, 552 § 2).

d) Qualora il Vescovo o altro sacerdote presieda alla vestizione o professione delle monache, nè ad essi è lecito di entrare in clausura, nè alla postulante o a colei che deve professare, di uscirne.

e) Il visitatore, che deve entrare in clausura a scopo d'ispezione, ha da essere accompagnato almeno da un chierico o religioso, anche converso, di matura età, il quale non può allontanarsi da lui durante tutto il tempo ch'egli resta in monastero.

f) Il confessore, oppure quegli che ne fa le veci, può, con le debite cautele, entrare in clausura per amministrare i Sacramenti o per assistere le moribonde (can. 600, 2°). Questa facoltà spetta al confessore ordinario del monastero, o a colui che ne fa le veci, ai quali, per il can. 514 § 2, compete l'amministrazione dei Sacramenti e l'assistenza alle moribonde nei monasteri di monache; ma in loro difetto, anche altro sacerdote può entrare in clausura.

g) Per ricevere le confessioni delle malate può entrare in clausura, ogni volta che ne sia richiesto, non solo il confessore ordinario, ma pure lo straordinario o l'aggiunto o qualunque altro confessore chiamato da un'inferma grave, del quale è detto nel can. 523.

h) Le debite cautele *per amministrare la Comunione* sono esposte nel decreto della Sacra Congregazione dei Religiosi del 1° settembre 1912: « È ne-
« cessario che quattro religiose di matura età, possibilmente, accompagnino
« dall'ingresso nella clausura fino all'uscita il sacerdote, il quale deve portare

« la sacra pisside, contenente alcune Particole consacrate, amministrare la « Santa Comunione, ritornare in chiesa e riporre la sacra pisside, osservando « le rubriche prescritte dal *Rituale Romano* per la Comunione degli infermi ».

i) *Per ricevere la Confessione* si prescrivono le seguenti cautele: due monache accompagnino il confessore alla cella dell'inferma e ve lo aspettino fuori presso l'uscio aperto della cella, mentre ascolta la Confessione, per poterlo riaccompagnare nel ritorno fino alla porta del monastero.

k) Ogni qual volta avvenga che un sacerdote entri in clausura per compiere alcuno dei sopradetti ministeri, finito il ministero stesso deve subito uscire dal monastero.

l) Se la parola di Dio non si può predicare comodamente alle grate, si deve chiedere facoltà alla Santa Sede - la quale, se vi siano ragioni gravi, non suole negarla – che i predicatori possano entrare in clausura e predicare nel coro ovvero nel capitolo, osservate però le avvertenze e cautele sopra descritte per l'ingresso del confessore.

m) Possono entrare in clausura coloro che detengono attualmente il supremo principato dei popoli e le loro consorti col seguito; così pure i Cardinali di Santa Romana Chiesa (can. 600, 3).

n) Spetta alla superiora permettere l'ingresso, usate le debite cautele, ai medici, chirurghi ed altri la cui opera sia neecessaria, impetrata prima dall'Ordinario del luogo l'approvazione almeno abituale; se urga tuttavia la necessità e non si abbia tempo sufficiente per chiedere l'approvazione, questa si suppone di diritto (can. 600, 4).

o) La superiora dunque, in virtù della facoltà attribuitale dalla Santa Sede per questa legge stessa, può permettere l'ingresso a tutte quelle persone la cui opera è necessaria dentro il recinto del monastero; ma deve prima ottenere l'approvazione almeno abituale dall'Ordinario del luogo. Da qui l'uso che le monache, al principio di ogni anno, segnino in apposito registro tutti coloro la cui opera ordinariamente potrà occorrere durante l'anno in monastero, sia nell'orto o sia nelle officine situate dentro il recinto di esso (medici o altri necessari alla cura delle inferme, operai per l'orto, la cantina, le stalle, artefici e altre simili persone); il quale registro esse poi presentano a sottoscrivere all'Ordinario, onde averne la detta approvazione abituale. Che se, in qualche caso straordinario, urgesse la necessità di entrare in monastero e non vi fosse il tempo di farne richiesta all'Ordinario, l'approvazione si presume di diritto, ossia la legge stessa ratifica tale presunzione.

p) In ogni caso però s'impone alla superiora di usare le debilt cautele. Queste consistono in ciò, che le persone ammesse ad entrare risultino, da sicure informazioni prese, di ottima fama e di eccellenti costumi; che vengano accompagnate da due monache, tra le più gravi, al luogo dove occorre l'opera loro; che a nessuna monaca sia permesso di parlare a tali persone, eccettuate quelle monache le quali devono trattare con esse dei loro uffici.

IV. Le chiavi della clausura stiano sempre, di giorno e di notte, presso la superiora, che le consegnerà alle monache designate, ogni qual volta occorrerà.

Che se la superiora o qualunque altra introducesse, o anche solo ammettesse in monastero, senza legittima licenza, qualsivoglia persona, non sol-

tanto peccherebbe gravemente, ma inoltre incorrerebbe immediatamente nella scomunica semplicemente riservata alla Sede Apostolica (can. 2342, 1).

Le aspiranti all'abito religioso entrano in clausura dietro licenza dell'Ordinario. Ma senza licenza della Santa Sede non è lecito ammettere in monastero fanciulle a scopo di educazione o per altra causa, anche pia.

V. Nel parlatorio, dove le monache possono - entro i limiti prescritti dalle Costituzioni di ciascuna religione - ricevere le persone esterne, devono esservi due grate, distanti l'una dall'altra circa venti centimetri e infisse nel muro, in modo che non si possano aprire. Se le Costituzioni lo consentono, può collocarsi in parlatorio, anche una ruota. Rispetto poi alle altre cose che riguardano il parlatorio, specialmente circa la continua vigilanza su quanto vi si fa o dice, si osservino esattamente le Costituzioni proprie di ciascun monastero.

V. La clausura delle monache, anche di quelle soggette ai regolari, per ciò che riguarda l'accurata osservanza di essa, è posta sotto la vigilanza dell'Ordinario del luogo, il quale può anche, con pene e censure, correggerne, dopo il delitto, i trasgressori, non esclusi i regolari, e prevenirne le violazioni. La custodia della clausura delle monache, soggette a un Superiore regolare, è commessa pure al medesimo Superiore, il quale parimenti può infliggere pene alle monache o agli altri suoi sudditi, qualora venissero a delinquere in tale materia (can. 603).

Fatta pertanto relazione delle cose premesse al Ss.mo S. N. Pio per divina Provvidenza PP. XI, nell'udienza avuta dall'infrascritto P. Segretario della S. Congregazione dei Religiosi, addì 6 febbraio 1924, Sua Santità approvò la presente Istruzione e comandò che si osservi da tutti.

Dato a Roma, dalla Segreteria della S. Congregazione dei Religiosi, nel giorno, mese ed anno come sopra.

C. Card. Laurenti, *Prefetto.*

L. ✠ S.

Mauro M. Serafini, Ab. O. S. B., *Segretario.*

CONSULTAZIONE

Circa un diritto di patronato.

Fatto. - Circa un secolo fa il principe F. di R. fondò nel suburbio della città di P. la chiesa di Gesù, Maria e Giuseppe, dotandola di opportuna rendita, colla espressa riserva del diritto di patronato a favore del detto principe, suoi eredi e successori *qui fuerint in dominio et possessione supradicti loci*, cioè del palazzo annesso alla detta chiesa. Questa poco dopo fu eretta in parrocchia libera indipendente. Ora unico erede patrono di detta parrocchia è il sig. N., principe di R. Essendo la fortuna del detto principe andata in rovina, sicchè egli non poteva elargire al parroco il mantenimento, come vi era ob-

bligato per legge canonica, il parroco si è rivolto al Comune per il riconoscimento civile della parrocchia e per l'assegnazione della rispettiva dote che godono le altre parrocchie. Il Comune ha aderito alla domanda del parroco, ma a condizione *sine qua non* che il Comune sia investito del diritto di patronato sulla parrocchia, come ne è investito su tutte le parrocchie della città di P. con Bolla Pontificia, e la Provincia ha approvato l'operato del Comune.

Il principe di R., « conscio che le vicissitudini dell'amministrazione parrocchiale si sono così talmente aggravate da non potere più permettere il regolare pagamento della costituita dote e d'altro canto non potendo egli sopperire del proprio a sorreggere la vita della parrocchia », ha venduto il palazzo annesso alla detta parrocchia, dal cui possesso scaturiva per le tavole di fondazione il diritto di patronato ai suoi creditori, riservando a sè il detto diritto di patronato. Quindi ha scritto una lettera all'Ordinario, dichiarando di rinunziar incondizionatamente e perentoriamente il giuspatronato a favore del Comune di P. Si noti che l'attuale principe di R. è l'ultimo superstite discendente dal principe Federico fondatore, e con lui è estinta completamente la discendenza.

Il Sindaco di P. ha già partecipato all'Ordinario di avere stanziato in bilancio lire 3000 per la semplice *partecipazione* al diritto di patronato sulla chiesa di R. e che è disposto ad aumentare l'assegno se il patronato sarà *esclusivamente* per il detto Comune. *Quid iuris*?

I.

Poichè si accenna anche ad una Bolla Pontificia la quale concedeva il patronato al Comune di P. su tutte le parrocchie allora esistenti nella città di P., fa d'uopo considerare la chiesta concessione: 1° di fronte al diritto comune e 2° di fronte alla detta Bolla.

A) Diritto comune. – Se si considerino le tassative disposizioni del Diritto canonico, è evidente che il Diritto non permette la concessione del diritto di patronato al Comune sulla chiesa di R.

Infatti *nulla* deve considerarsi la rinunzia al diritto di patronato da parte del principe di R. a favore del Comune di P. Imperocchè: *a*) il principe di R. ha perduto il diritto di patronato prima di rinunziarlo al Comune di P., in base al Can. 1469, n. 3, secondo il quale canone il patrono deve: *supplere reditus si ex titulo donationis iuspatronatus perveniat* (come nel caso) *cum ecclesiae vel beneficii reditus ita defecerint, ut nequeat amplius vel cultus decenter in ecclesia exerceri vel beneficium conferri.* E nel Canone seguente 1470 si stabilisce che si estingue il diritto di patronato « se il patrono per qualunque causa non soddisfaccia alla predetta obbligazione ». Poichè dunque il principe di R., atteso l'esposto aveva, certamente perduto il diritto di patronato, non poteva rinunziarlo validamente al comune di P.; *b*) si aggiunge che nel caso il diritto di patronato secondo la tavola di fondazione è annesso al possesso del palazzo annesso alla chiesa parrocchiale, e mentre era in facoltà degli acquirenti di detto palazzo di rinunziare al patronato che sarebbe loro pervenuto come successori del principe di R. nel possesso del palazzo a loro

venduto, non era però nella facoltà del principe di R. nè in quello dei compratori di separare contro le tavole di fondazione il diritto di patronato dal possesso del palazzo ricordato e convertire così il patronato *reale* in personale; *c*) e dato pure che il principe di R. non avesse perduto il diritto di patronato, dato pure che fosse valida la riserva a lui del patronato non ostante la vendita del palazzo annesso alla chiesa parrocchiale, nondimeno egli non lo poteva rinunziare a favore di un ente morale perpetuo in danno della libertà della Chiesa, la quale se poteva sperare di riacquistare la sua libertà, estinta la discendenza del patrono fondatore, non poteva più sperare tale libertà qualora al patrono fosse costituito un ente morale giuridico di sua natura perpetuo. Tale cessione, perchè in danno evidente della Chiesa, la cui condizione viene peggiorata, non poteva evidentemente farsi senza il consenso della Chiesa medesima. E ciò molto più deve dirsi nel caso nostro, nel quale era prossima la estinzione totale della discendenza del patrono e quindi prossima a realizzarsi la libertà della Chiesa nella collazione di detta parrocchia (vedi Can. 1470, n. 4).

Posta poi la nullità della rinunzia del patronato da parte del principe di R. a favore del Comune di P., l'Ordinario non ha certo facoltà di concedere il diritto di patronato al comune di P. Perocchè non si tratta di traslazione di patronato da una ad altra persona, ma di costituzione di un nuovo diritto di patronato. Il principe di R. infatti ha perduto il patronato, e per conseguenza la Chiesa ha acquistato la sua libertà e la parrocchia di R. è diventata di libera collazione. La concessione quindi del patronato al comune di P. sarebbe una nuova costituzione di diritto di patronato, che è proibita dal Canone 1470, § 1, del *Codice*, nel quale è detto: *Nec Ordinarius valide permittere poterit donationem Iuris patronatus alii fieri*, e nel Can. 1430, nel quale è detto: *Nullum patronatus ius ullo titulo constitui in posterum valide poterit.*

Sembra dunque chiaro che, secondo il *Codice di diritto canonico*, il diritto di patronato non si possa concedere al Comune di P.

B) *Costituzione Pontificia.* - E neppure può concedersi il patronato nella chiesa di R. al Comune di P., in forza della Bolla Pontificia, a favore di detto Comune. Perocchè anzitutto il privilegio di presentazione, ossia il diritto di patronato è di stretta interpretazione a tenore dell'indulto, perchè è cosa odiosa in diritto, e limitante la libertà della Chiesa, oltre ai mali e danni provenienti alla salute delle anime in causa del detto diritto di patronato. Per questo nel *Codice* al Can. 1471 è detto espressamente: *Privilegium praesentationis strictam interpretationem pati oportet ex tenore indulti.* E al Canone 1450 è sancita la proibizione di costituire *in posterum* alcun diritto di patronato limitando ai Fondatori di chiese il diritto di presentazione solo per la prima volta, e alla concessione ai medesimi di suffragi spirituali solamente. *Nullum patronatus ius*, dicesi in detto Canone, *ullo titulo constitui in posterum valide poterit*, ecc. Ora nella detta Bolla non si concede al Comune di P. il diritto di presentazione, ossia il diritto di patronato per qualunque chiesa o parrocchia, sia dal detto Comune anche *in posterum* dotata o fondata ecc., ma tassativamente per le parrocchie *allora* esistenti in P., e tali parrocchie sono singolarmente nominate e per ciascuna parrocchia sono sta-

bilite diverse condizioni. Sicchè non è lecito in forza di questa Bolla concludere che oggi al Comune di P. possa appartenere o anche estendersi il patronato, alla condizione che il Comune doti una parrocchia della stessa città che oggi è di libera collazione della Chiesa. E ciò molto più che speciali furono le ragioni che mossero il Pontefice a concedere il patronato e il *ius praesentandi* al Comune di P., ragioni che oggi non sembrano esistere. Nè si parli di estensione della detta Bolla alla chiesa di R., perchè in prima non è lecito estendere un privilegio *in sensu iuris odioso* perchè restrittivo della libertà della Chiesa, e poi converrebbe estendere la Bolla con tutte le particolarità che vi si contengono, particolarità dettate dalle condizioni speciali di quelle parrocchie in quel tempo.

Ci sembra adunque, senza aggiungere altro, che in forza della Bolla non possa il Comune di P. pretendere il diritto di patronato sulla chiesa parrocchiale di R., benchè egli consenta di largamente dotarla. - Dovrà interpellarsi la S. Sede se conceda la costituzione di nuovo patronato; il che però, atteso lo spirito del nuovo Codice, ci sembra difficile ad ottenersi.

Mons. F. S.

QUESTIONI

I. — Circa il seminaristico.

Si domanda se il Vescovo, nel conferire le parrocchie possa stabilire una moderata tassa a favore del Seminario da pagarsi una volta tanto, anche quando la parrocchia sia già soggetta al seminaristico.

Per sè, attese le fonti del can. 1441, cioè le disposizioni del Concilio di Trento, sess. XXIV *de Ref.*, c. 14; la costituzione di S. Pio V *Durum nimis* (1 giugno 1570), § 1-3; la *Ecclesiae catholicae* (22 settembre 1695), § 3, 5 e le varie dichiarazioni delle SS. Congregazioni, non è lecito al Vescovo, neppure *vi consuetudinis* - dovendo questa riguardarsi come irragionevole - imporre checchessia da pagarsi in occasione del conferimento, elezione, presa di possesso di un beneficio, quando tale pagamento ceda in favore di privati, anche dello stesso Vescovo. È però permessa tale imposizione qualora si faccia in favore di Cause Pie, purchè, come più volte ha risposto la S. Congr. del Concilio, non si sorpassi la quota di un semestre dei frutti beneficiali. (Cfr. *Aquilana*, 27 apr. 1630 ad III; *Caesaraugustana*, 19 novemb. 1653; *Cassanen.* 3 dicembre 1718; *Leodien.*, 3 sett. 1730). Ora nel caso, trattandosi di una imposizione a favore del Seminario, che è eminentemente causa pia, sembrerebbe ovvio concludere che il Vescovo possa imporre codesta erogazione, massime se già lo assiste la consuetudine. Si consideri infatti che la proibizione del c. 1441 ha la sua ragione nel pericolo di simonia, sia implicita che esplicita, ossia di evitare che il conferente ceda alla tentazione di preferire pel beneficio, chi dia di più; il che non apparisce nel caso propostoci, trattandosi di una norma generale, che riguarda nella stessa misura chi otterrà i beneficî parrocchiali.

Nel caso pratico, è certo che se il Vescovo può rimediare ai bisogni del Seminario, aumentando il limite del seminaristico fino al *massimo* consentitogli dal can. 1356, § 2, deve ricorrere a questo provvedimento piuttosto che alla imposizione di tassa sui beneficî da conferire. E anzi, qualora ciò non basti, deve piuttosto provvedere con l'unione di beneficî semplici, a norma del can. 1355, n. 3. Ove tali mezzi ordinari non bastino, si avrà la *speciali dioecesis necessitate impellente*, di cui al can. 1505 che legittima appunto una *extraordinariam et moderatam exactionem.*

II. — Circa alcuni privilegi dell'Accademia Teologica Romana con sede in S. Apollinare (1).

Il sacerdote N. N. dimorante in Roma, avendo appreso che gl'inscritti all'Accademia Teologica Romana godono di parecchi privilegi, tra i quali precipuo quello della prelazione nei concorsi ai beneficî anche con cura di anime, sia in Roma come fuori, privilegi concessi dai Romani Pontefici Clemente XI, Benedetto XIII e Clemente XIV, desidera conoscere se dopo la pubblicazione del Codice di Dritto Canonico essi privilegi abbiano ancora vigore o se siano stati aboliti.

Prima di rispondere al presente quesito crediamo utile premettere un po' di storia.

Il Sommo Pontefice Clemente XI ad incremento dello studio della S. Scrittura, della Teologia e della Storia Ecclesiastica, con breve del dì 23 aprile 1718 dava vita in Roma all'Accademia Teologica, assegnandone la sede nell'Università della Sapienza e stabilendo gli Statuti che tuttora sono in vigore: « ... pro recto ac felici Academiae huiusmodi gubernium nonnullas Constitu- « tiones seu statuta iussu nostro revisa et subinde approbata fuerunt videlicet: « Academiam Theologicam solum illis patere volumus, qui Theologiae saltem « quadriennio sedulam operam navarunt. Horum ingeniis exercendis, perfe- « ctaque doctrina imbuendis bis in hebdomada, scilicet feria tertia et sexta « de sacris divinisque rebus disputabitur. Alternis theologica, alternis histo- « rica disputatio erit; identidem vero vel ad nostrae Religionis dogmata per- « tinentes controversiae, vel ad Sacras Literas, disceptabuntur. Ab exercitatio- « nibus vacatio erit a Dominica Sexagesimae ad Dominicam Quadragesimae; « a die Palmarum ad diem Dominicam in Albis, et a decimo sexto kalend. « octob. ad decimam quintam kalend. decemb. Ex universa Theologia, atque « Historia Ecclesiastica praecipuae quaestiones a Censoribus selectae triennii « disputationibus absolventur; eorumdem iudicio, quae in contrarias partes dis- « putari possunt, quaeve in alteram tantum, decernetur. Ordo in theologicis ad « Summam Divi Thomae; in historicis ad seriem temporum accommodabitur. « In quocumque Conventu academicus, cui id fuerit iniunctum, primum ea quae « in quaestione versantur, breviter ac luculenter explicabit, tum duo cum eo « solidam horam disceptando decertabunt, ille eorum argumenta, et conqui- « sitas rationes acute refellet et confutabit.

(1) Ospitiamo volentieri nelle pagine del *Monitore* questa breve Consultazione anche per far meglio conoscere l'importante istituzione romana che essa riguarda. La Sede dell'Accademia è in Roma, piazza S. Apollinare, 49. (*N. d. R.*).

« Omnes Academicorum munia triennio saltem obibunt et labores qua dis-
« putando, qua in sollemnibus disputationibus accurate disceptando sustine-
« bunt: completo triennio proximum a Censoribus locum ac sedem honoris
« ergo habebunt, de omnibus quae ab Academicis consciscentur, suffragium
« ferent. Quicumque sex annos Academici munia obierit et labores subierit,
« inter Censores referendus. De controversiis disceptandis Censoris iudicium
« erit: unus minus sollemnibus, tres sollemnibus disputationibus praesidebunt;
« quid de illis sentiant, iudicabunt: suffragia occulta erunt, soli Academico a
« secretis nota, ut possit, cum fieri poterit opportunum, doctrinae cuiusque
« testimonium perhibere. Academicus a secretis, qui et Censor erit, cunctis
« sollemnibus disputationibus una cum duobus aliis Censoribus praeerit; non
« sollemnibus, tum cum Censorem non adesse contigerit. Diem sollemnibus
« disputationibus statuet, eum pro iis habendis designabit, quem integrum
« annum in Academia exegisse constabit: annum autem non dierum, sed la-
« borum cursu metimur. Certiores faciet Censores de quaestionibus quarum
« disceptationibus debebunt praesidere, eas Academicis omnibus, adiecto die
« ad disputandum destinato, scriptas tradet; controversias disceptandas quo-
« libet mense in tabella descriptas exponet, scriptoresque qui de illis uberius
« et luculentius disserunt, indicabit. Acta omnium quae geruntur confi-
« ciet » ecc.

Ad invogliare i R.ndi Sacerdoti, *Magistri aut Doctores*, ad ascriversi al-l'Accademia « ad pleniorem et sublimiorem sacrarum divinarumque rerum « cognitionem adipiscendam » lo stesso Clemente XI assegnava dei privilegi nel modo seguente: « Praeterea ut Academici nunc et pro tempore similiter « existentes, mercedis laborum suorum aliquando recipiendae spe excitati me-« moratis disciplinis eo impensius, solertiusque incumbant, eosdem Academicos, « qui cuncta Academiae munia sedulo ac laudabiliter adimpleverint, in Digni-« tatibus, Personatibus, Canonicatibus, et Praebendis, aliisque Beneficiis Ec-« clesiasticis, ac iis praesertim, quibus cura animarum imminet, per collatio-« nem vel electionem in cuiusque ipsorum Patriis respective providendis, aliis « omnibus, *caeteris paribus*, tam in Romana Curia quam extra eam praeferri « volumus et mandamus: serio idcirco requirentes et monentes Venerabiles « Fratres Patriarchas, Archiepiscopos et Episcopos nec non dilectos Filios « Nostros et Apostolicae Sedis Nuncios, caeterosque Praelatos seu locorum « Ordinarios ac quoscumque Beneficiorum eiusmodi Collatores et Collatrices « ut Academicos praefatos, quorum multi exteri et ex diversis Nationibus exi-« stunt, cum eos in suas regiones reverti contigerit, si sese supradictae Aca-« demiae adscriptos, in eaque diu cum laude versatos fuisse legitimis proba-« tionibus, atque in primis literis testimonialibus manu Secretarii eiusdem « Academiae subscriptis eiusque sigillo munitis, docuerint, in collatione eo-« rumdem beneficiorum, quatenus ipsi redditibus ad congruam sibi substen-« tationem sufficientibus caruerint, aliis omnibus, coeteris paribus similiter « praeferant ».

Il desiderio e lo scopo di S. S. Clemente XI ebbero felice esito, giacchè il di lui successore Benedetto XIII con Bolla del dì 6 maggio 1726 riconferma con maggior solennità quanto aveva concesso il suo predecessore e manifesta la sua soddisfazione nell' aver assistito da cardinale alle dispute « cum autem

« Nos qui, dum Cardinalatus honore fungebamur, praedictae Academiae fun-« ctionibus et exercitationibus summa cum animi nostri iucunditate inter-« fuimus ». Infine mette l'Accademia sotto la protezione di parecchi Cardinali, « che in questa Bolla vengono chiamati « Academiae Protectores et defensores, « quorum consilio, ope ac patrocinio supradicta quam quaecumque alia ad « Constitutionum et Statutorum observantiam spectantia... statuantur et ordinentur ».

Nell'anno 1770 Clemente XIV con Bolla sotto il dì 27 aprile non solo approva l'operato dei due anzidetti Sommi Pontefici, ma arricchisce l'Accademia di altro privilegio, concede cioè che l'Accademia a chi si è maggiormente distinto per erudizione, diligenza e profitto, possa, dietro parere della maggior parte dei Censori, concedere la laurea in S. Teologia gratuitamente « gratis ad Doctoratus et Magisterii in Sacra Theologia gradus a Theologorum « Collegio promoveri possit ac valeat... ».

In seguito a queste notizie storiche è ovvia la risposta a ciò che desidera conoscere il Sacerdote N. N., poichè basta considerare il can. 4 del Codice di Dritto Canonico del seguente tenore:

« Iura aliis quaesita, itemque privilegia atque indulta quae, ab Apostolica « Sede ad haec usque tempora personis sive physicis sive moralibus concessa, « in usu adhuc sunt, nec revocata, integra manent, nisi huius Codicis canoni-« bus expresse revocentur ».

E poichè nella nuova Codificazione non si fa espressamente alcuna revoca dei privilegi concessi all'Accademia Teologica (persona morale) dalla S. Sede, nè consta che essi fossero in alcun modo revocati o caduti in disuso prima della promulgazione del Codice, è chiaro che essi privilegi rimangono nel loro pieno vigore come nella legislazione anteriore al Codice di Diritto Canonico.

Mons. C. Parisi.

III.

Se si possano seppellire i fedeli nelle " chiese sotterranee ,,.

La parola « chiesa sotterranea » ha diversi sensi. Prima di tutto può significare un *sotterraneo* sotto una chiesa; e poi una *chiesa* più o meno sotterra.

Nell'America del Nord sotto quasi tutte le chiese, per ragione di economia, si hanno dei sotterranei, che servono per adunanze della parrocchia, cinematografi catechistici, ecc. Tali « basements » non hanno niente che fare con l'edifizio sacro, eretto sopra di essi e dedicato al culto divino. Se mai si volesse adoperare un tale sotterraneo per seppellirvi qualche cadavere, è certo che il can. 1205 § 2 non vi farebbe difficoltà.

Esso invero nel suo spirito e nella sua lettera null'altro intende se non non vietare che le chiese si convertano in cimiteri. Al contrario potrebbe pensarsi il can. 1202 § 2 « subtus altare nullum sit reconditum cadaver; cadavera autem quae prope altare sepulta sunt distent ab eo, spatio saltem unius metri; secus Missam in altari celebrare non licet » voglia disciplinare liturgicamente tale caso.

Vi sono poi altre *chiese* sotterranee, costruite appositamente per uso del culto. Quando sono più piccole della chiesa soprapposta, vengono chiamate *cripte*; trattandosi di chiese di quasi la medesima grandezza, una sopra all'altra, si distinguono anche coi nomi: chiesa di sopra, chiesa di sotto. Basta ricordarsi di S. Francesco di Assisi, di S. Benedetto a Monte Cassino, di S. Martina al Foro Romano. Di questa specie sono anche a Roma quelle chiese nel corso dei secoli distrutte, sopra le quali si alzavano nuove chiese del medesimo titolo, per esempio le Grotte Vaticane, la chiesa inferiore di S. Clemente.

Non vi può essere dubbio, che tali cripte o chiese sotterranee cadono sotto la ragione di *chiesa* nel senso del can. 1205, § 2.

V'è ancora una specie di sotterranei o *cavee*, fatte appositamente sotto molte chiese per servire da sepolture, non solo a famiglie regnanti (Escuriale, Vienna, ecc.), ma ancora ad altri. Le leggi civili oramai proibiscono tali sepolture agli ordinari mortali; ma la legge ecclesiastica, espressa nel can. citato, non le vieta davvero, nemmeno se in quei sotterranei vi fosse eretto un altare, al quale il giorno dei morti o in qualche altra occasione funebre si celebrasse la S. Messa. Tali *grotte mortuarie* non sono chiese.

IV.

Come vada inteso il termine " delicta publica „ nel can. 1933 in correlazione col can. 2197, nn. 1, 2, 3.

Il quesito involve una seria questione. Nel can. 2197 la nozione del delitto pubblico è data così: « Il delitto è pubblico se è già divulgato, oppure avve- « nuto o pervenuto in tali circostanze che possa e debba prudentemente pre- « vedersi la sua facile divulgazione ». Essendo qui data la *nozione* del delitto pubblico, bisognerebbe applicarla ovunque s'incontra nel Codice la menzione di delitto pubblico. Ora nel can. 1933 § 1 è detto che *delicta quae cadunt sub criminali iudicio sunt delicta publica*; cioè i soli delitti *pubblici* possono costituire oggetto di giudizio criminale: se deve applicarsi qui la definizione del can. 2197 avremmo che « soltanto i delitti già divulgati o di cui possa o debba prevedersi la facile divulgazione cadono sotto giudizio criminale ». È proprio questo che intende il legislatore? Vuole cioè esso vietare alla Chiesa quello che si concede ad ogni genere di società, cioè che debba indagarsi sui delitti occulti, onde non restino impuniti con danno della società? Soltanto nella Chiesa dovrà aspettarsi la *pubblicità* del delitto nel censo di divulgazione, per poterlo colpire? Non parrebbe vero; mentre appunto la Chiesa si mostra nel miglior modo sollecita di evitare e impedire lo *scandalo* che è precisamente connesso con la divulgazione del delitto.

A scioglier questo nodo, e per ben intendere quel che vuole il can. 1933, è bene osservare i canoni che lo seguono. Tutto il titolo tratta *De iudicio criminali*, e nel capo I, *De accusatoria actione et denunciatione*; nel capo II, *De inquisitione*. Il monopolio dell'accusa nel giudizio criminale vien qui riserbato al Promotore di giustizia (c. 1934), il quale solo allora potrà redigere l'atto di accusa, quando avrà « argomenti *certi* o *probabili* » per sostenerla

(c. 1946, § 2, n. 3; c. 1955). A raccogliere tali argomenti servono da una parte la denunzia, dall'altra l'inchiesta sia generale che speciale. Ora tutto ciò può, anzi *deve* farsi, senza che il delitto sia già divulgato o prossimo a facile divulgazione, anzi nel can. 1939 si ordina l'inchiesta speciale appena l'Ordinario ha contezza del delitto anche da una semplice denunzia o querela di danni o da una inchiesta generale. Nè basta: l'inquirente deve prestar giuramento del *segreto*, e tutta l'inchiesta « *secreta* semper esse debet, « et cautissime deducenda, nè rumor delicti diffundatur » (c. 1943). Dunque tutta questa segreta inchiesta previa, preliminare necessario del giudizio criminale, anzi inclusa dal Codice nella rubrica *de iudicio criminali*, riguarda il delitto *non divulgato* nè prossimo a divulgarsi, anzi deve farsi che per essa il delitto neppur si divulghi. Resta quindi chiara la conclusione che in questo titolo *de iudicio criminali* parlandosi di *delicta publica* come solo ed esclusivo oggetto del giudizio criminale, non possono intendersi i *delicta publica* nel senso del can. 2197 ove la pubblicità vien posta in relazione con la conoscenza che ne hanno i fedeli e identificata con una divulgazione almeno già fatta o prossima e facile a farsi.

Deve dunque cercarsi un senso diverso, e a ciò può aiutare il can. 2195, ove si definisce il delitto in genere: « externa et moraliter imputabilis legis vio- « latio, cui addita sit sanctio canonica, saltem indeterminata »: qui si dice *externa* soltanto, senza perciò comprendere la distinzione dei *publica* dai non *publica*: ma quando si accenna alla sanzione canonica, si dà già una buona discriminante: e invero la sanzione si appone alla legge per essere inflitta a ogni violatore, nè si può infliggere se non nel giudizio criminale. Dunque, viceversa, a potere istituire il giudizio criminale bisogna e basta che il delitto sia in quello stadio in cui possa venir raggiunto dalla legge, ossia in cui si possa infliggere la sanzione stabilita; e a ciò non è punto necessaria la divulgazione anche prossima; bisogna e basta soltanto che possa raggiungersene la prova giuridica. Esigere di più, cioè lasciare impuniti i delitti di cui sia possibile aver prova giuridica, perchè ancora non son divulgati o maturi per la divulgazione, sarebbe patente ingiustizia e colpirebbe la legge stessa come moralmente insufficiente.

Pertanto riteniamo poter concludere che nel c. 1933 il senso della parola *delicta publica* è solo questo: *quod in foro externo probari possit*. La qual nozione di *pubblicità* ò propria del Codice. Spontaneamente infatti il lettore ricorda da sè la nozione dell'impedimento matrimoniale « publicum cen- « setur impedimentum *quod probari in foro externo potest*, secus est occul- « tum ». Il parallelo non potrebbe essere più calzante. Come l'impedimento matrimoniale, ancorchè non divulgato, e conosciuto per la sola denunzia e inchiesta, può e deve impedire la celebrazione del matrimonio, così il delitto, ancorchè non divulgato nei termini del can. 2197, conosciuto per denunzia e inchiesta in guisa da potersene fornire prove giuridiche (*argumenta certa vel probabilia*) in foro esterno, può e deve essere oggetto di giudizio criminale.

Forse il contrasto col can. 2197 può eliminarsi distinguendo tra pubblicità di fatto e di diritto. Il can. 2197 vuol dare la nozione del delitto pubblico *publicitate facti*, in ordine ai canoni susseguenti, specialmente in or-

dine all'*assoluzione delle pene* incorse, come apparisce dal can. 2237: e in tal senso la nozione data è giusta e accurata, poiche quei susseguenti canoni si applicano solo in caso di pubblicità di fatto. Ma appunto perciò non deve trasferirsi di peso quella nozione nel can. 1933 ove basta la *publicitas iuris*, nel senso che per la denunzia e l'inchiesta generale e speciale, il delitto è già in cognizione del Superiore armato di potere coattivo, e quindi pubblico *in iure*, dinanzi al foro di chi deve giudicarlo, anche senza nessuna divulgazione fra un pubblico che non deve nè giudicarlo, nè punirlo, e anzi sovente neppure conoscerlo. Dichiarare altrimenti la cosa porrebbe in stridente contraddizione il can. 1933 coi successivi, riguardanti la denunzia e l'inchiesta *segreta*, ordinate appunto a porre in luce anche soltanto dinanzi ai giudici e al Superiore i delitti occulti, che nessuna giustizia, tanto meno l'ecclesiastica, potrà e vorrà lasciare impuniti.

BREVI RISPOSTE

39. - Non esistono prescrizioni generali circa la forma della cappa canonicale: nei documenti di concessione di detto privilegio si sogliono esprimere alcune norme alle quali deve starsi senza dubbio. In linea generale nulla si può opporre all'essere la cappa canonicale del tutto simile alla vescovile, come avviene in molti capitoli; come pure quanto al privilegio, concesso alle dignità o anche ai canonici di taluni capitoli, di indossare la mozzetta vescovile.

40. - La funzione del *mandatum* nel giovedì santo, separata dall'ufficio celebrato dal Vescovo nella cattedrale o dal Parroco nella parrocchiale, può farsi da una Confraternita *hora diversa* e *post Episcopum*, a norma del decreto S. R. C. n. 1204; quindi il Parroco può seguire la consuetudine che riserva tale funzione al Cappellano di detta confraternita; non può invece cedere ora la funzione che egli faccia di già, al Cappellano, senza intervento dell'Ordinario: appunto perchè non può invertire da sè la consuetudine vigente. In caso di impedimento, non è tenuto a preferire i suoi vice-parroci, ma può delegarla a chi vuole.

41. - Il privilegio di altare portatile spetta *iure Codicis* solo ai Cardinali e ai Vescovi: quanto agli altri dignitari che lo pretendano, occorre conoscere i documenti relativi di concessione (Cfr. anche vol. XIX, p. 974).

42. - Anche i ceroferarii, tanto per il servizio del cero infisso nel candeliere, quanto per quello della sola candela o torcia, debbono stare alle prescrizioni dei libri liturgici e alle lodevoli consuetudini.

43. - Il turibolo in genere è *prescritto* nelle Messe solenni anche feriali e di requie; nell'Assoluzione solenne e nella benedizione del sepolcro; nelle benedizioni solenni (candele, ceneri....), nei Vespri e alle Laudi solenni, non di requie (anche senza assistenti parati), nella esposizione del SS.mo in Ostensorio; nelle processioni del medesimo; è *permesso* anche nell'esposizione con pisside, nelle processioni di Ss. reliquie. Quanto ad altri casi particolari, provvedono i libri liturgici.

44. - Le parole *Tantum ergo Sacramentum* designano l'oggetto delle seguenti *veneremur cernui*, quindi per sè l'inchino dovrebbe accompagnare l'intera frase, come insegnava il Gardellini nel commento alla *Istruzione Clementina*. Ma, contrariamente

a quello da lui attestato pel tempo suo, l'uso odierno, anche delle Basiliche maggiori di Roma, restringe l'inchino alle parole *veneremur cernui*, e a noi sembra che ciò basti perchè, nominando l'oggetto, non si dà ancora l'idea di venerazione manifestata nel modo specifico da quelle due parole (*adoriamo curvandoci*).

45. – Anche nella benedizione non solenne col SS.mo (cioè senza i ministri parati) è assai meglio deporre il velo omerale, non subito dopo la genuflessione su la predella, ma discesi *in plano* ai piedi dell'altare, essendo sconveniente fare quell'atto, a volte complicato a motivo del nastro, proprio addosso all'altare.

46. – Quando, finita la celebrazione delle Messe, il sagrestano, anche se laico, si accorge che la chiave è rimasta nella porticina del ciborio, può e deve toglierla senza alcuno scrupolo per la sua qualità di laico, essendo necessario provvedere ad ogni modo alla sicurezza delle sacre Specie.

47. - Non vi è prescrizione circa l'inchino da farsi a statue o immagini della B. V. M. o di Santi, nel passare loro dinanzi, anche quando sono esposte sul tronetto nella ricorrenza di loro feste: perciò, salvo una consuetudine cui occorra uniformarsi, tale inchino va omesso.

48. – La berretta, nel fare gli inchini o genuflessioni, deve togliersi quando si va a mani libere (non quindi quando si sorregge il calice andando o tornando dal celebrare); si noti però che chi non è parato, almeno di stola, non deve mai tenere la berretta in capo nel camminare per la chiesa.

49. – Al canto del *Gloria Patri* nei Salmi, anche nel *Laudate Dominum*, dopo la benedizione, si deve chinar sempre il capo (*Caerem. Epp.* l. II, tit. III, c. 8), e ciò ove la persona si trova, senza inginocchiarsi, neppure stando liberi ai piedi dell'altare. Se invece si è già inginocchiati, è questione tra i liturgisti, se l'inchino deve farsi, o no: noi siamo per l'affermativa.

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA

I. – **Norme sulle autorizzazioni governative agli Enti ecclesiastici per compiere atti e contratti costituenti alienazioni.** (Regio decreto n. 985, 2 giugno 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151, 28 giugno). — Art. 1. – Le istanze dirette ad ottenere l'autorizzazione governativa per gli atti e contratti di qualunque specie costituenti alienazione di beni mobili ed immobili, che appartengono a qualsiasi istituto ecclesiastico del Regno ed alle maramme delle Provincie siciliane, debbono essere presentate all'Economato generale dei benefici vacanti del distretto, nel quale ha sede il corpo morale contraente, da chi ne ha l'amministrazione.

Ove però si tratti di fabbricerie, opere ed amministrazioni parrocchiali o di altri istituti congeneri, le istanze dovranno essere presentate al Prefetto della Provincia.

Per gli effetti di questo articolo si considerano tra gli atti e contratti per i quali è necessaria l'autorizzazione governativa, oltre alle vendite ed alle permute, le concessioni in enfiteusi o di rendita, le affrancazioni volontarie di censi o di canoni, le costituzioni di servitù passive o le rinuncie a

servitù attive, i mutui, le transazioni, gli atterramenti di piante di alto fusto, le costituzioni di ipoteca, i consensi alla cancellazione d'iscrizioni ipotecarie, le esazioni e gli impieghi di capitali, le locazioni di beni immobili oltre il termine di nove anni, le liti attinenti alla consistenza patrimoniale degli enti ed ogni altro atto o contratto eccedente la semplice amministrazione.

Art. 2. – L'economo generale od il Prefetto, secondo che la istanza sia presentata all'uno od all'altro ai termini del precedente articolo, invia la istanza medesima con avviso motivato, al competente Procuratore del Re, il quale, raccolte le necessarie informazioni, le trasmette col proprio parere e coi documenti che la corredano, al Ministero della giustizia e degli affari di culto, salvo quanto è disposto nei successivi articoli 5 e 6.

Art. 3. – Il Ministero della giustizia e degli affari di culto provvede sulla relazione del Procuratore generale, concedendo o negando la chiesta autorizzazione.

Art. 4. – La deliberazione del Ministero deve essere preceduta dal voto del Consiglio di Stato ogni qualvolta per motivate ragioni di urgenza o di evidente utilità si chieda la vendita a trattativa privata di beni mobili od immobili di valore eccedente le L. 75.000.

Deve parimenti precedere il voto del Consiglio di Stato ogni qualvolta si tratti di vendita di beni a licitazione privata per un valore capitale eccedente le L. 150,000, od ai pubblici incanti per un valore capitale eccedente le L. 300.000, oppure di alcuno degli altri atti o contratti indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo 1, se il valore eccede le L. 300.000, eccettuato il caso che essi si compiano in forza di disposizioni tassative di leggi o di sentenze passate in cosa giudicata.

Art. 5. – È delegata ai Procuratori generali sull'avviso conforme dell'economo generale o del Prefetto, l'autorizzazione alla vendita di beni mobili od immobili, previo esperimento dell'asta pubblica, per un valore non eccedente le L. 100.000, come pure l'autorizzazione, entro i limiti della somma sovra designata, a tutti gli atti o contratti indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo 1.

Nei casi di urgenza o di evidente utilità, i Procuratori generali possono autorizzare le alienazioni di beni mobili od immobili a licitazione o a trattativa privata, purchè il valore capitale non ecceda le L. 20.000.

Art. 6. – È delegata inoltre ai Procuratori generali, sull'avviso conforme dell'economo generale, l'autorizzazione alle vendite mediante pubblici incanti ed agli altri atti o contratti indicati nell'ultimo capoverso dell'art. 1, nell'interesse di benefici vacanti o sottoposti a sequestro, purchè il valore capitale non ecceda le L. 25,000, ovvero le L. 10,000 se le vendite avvengano a licitazione o a trattativa privata.

Art. 7. – I provvedimenti dei Procuratori generali nei limiti indicati negli articoli precedenti hanno lo stesso effetto dell'autorizzazione governativa.

Ogni qualvolta però essi intendessero adottare una risoluzione difforme dall'avviso espresso dall'economo generale o dal Prefetto, dovranno riferirne al Ministero per i definitivi provvedimenti.

Art. 8. - Per la vendita ai pubblici incanti dei beni mobili od immobili, dovranno osservarsi le formalità prescritte dal regolamento di contabilità generale dello Stato, salvo le speciali deroghe da stabilirsi nei singoli decreti di autorizzazione.

Art. 9. - È data facoltà agl'interessati di produrre ricorso al Ministero della giustizia e degli affari di culto avverso le deliberazioni negative dei Procuratori generali.

Nei casi di incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, è salvo il ricorso alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, a termini dello art. 22 della legge 17 agosto 1907, n. 638 (testo unico), modificata con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ; e nel caso di diniego di autorizzazione a stare in giudizio, è altresì salvo il ricorso anche nel merito a termini dell'art. 22, n. 7 della legge stessa.

Art. 10. - È abrogata ogni disposizione generale o speciale sulle materie per le quali provvede il presente decreto.

II. - **Il nuovo testo di legge sulla manomorta.** (R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 3271 promulgato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 maggio 1924).

N. B. - Le nuove disposizioni entrate in vigore col 1° gennaio 1924, hanno la loro prima applicazione pratica al principio di luglio, quando si deve pagare il primo semestre di manomorta.

Sono dichiarati esenti dalla tassa: « I. I benefici ecclesiastici maggiori e minori, i cui titolari appartengono alle categorie del Clero alle quali vengono concessi assegni supplementari per congrua, quando l'investito abbia ottenuto tale assegno, ovvero quando le relative rendite nette non raggiungano la somma, che dev'essere integrata con l'assegno supplementare di congrua; II. Gli enti aventi un patrimonio la cui rendita netta non eccede L. 1000 annue ». Così col principio di luglio i Vescovi che non hanno 12 mila lire, i Canonici che non hanno 2500, i mansionari, i Vicari, i Curati autonomi che non hanno 1500, oppure hanno assegni di congrua, sono esenti dalla manomorta.

« Non sono soggette alla tassa le rendite presuntive delle case o porzioni di case, compresi i mobili per arredamento, che servono:.... all'abitazione ed agli uffici dei *Vescovi*, dei Parroci, Vice-Parroci e loro coadiutori... » (art. 7).

« Sono ammessi altresì in detrazione: gli interessi di *mutui passivi* e le *annualità passive* che diminuiscono la sostanza patrimoniale degli enti. Dalle rendite dei benefizi ecclesiastici va dedotta LA QUOTA DI ANNUO CONCORSO ».

I membri del Clero dunque che hanno avuto assegni di congrua o percepiscono un reddito inferiore a quello fissato dal Decreto 2 febbraio 1922, n. 164, chiedano immediatamente l'esenzione dalla manomorta. Gli altri chiedano, in base alle surriferite disposizioni, le opportune modificazioni, producendo pei mutui passivi una dichiarazione dell'Istituto creditore, e per la quota concorso un certificato dell'ufficio, del Demanio, ove il Demanio fosse separato dall'ufficio del Registro.

III. - **Sull'obbligo dei Comuni a sostenere le spese per la conservazione degli edifici servienti al culto pubblico.** — Nelle varie provincie del Regno e fino al 1865 erano diverse le disposizioni legislative sull'obbligo dei Comuni a provvedere alle spese per la conservazione degli edifici addetti al culto pubblico.

La legge comunale e provinciale del 29 marzo 1865 dichiarò obbligatorie per i Comuni e sole transitoriamente le spese per la conservazione degli edifici destinati al culto.

Stabilì infatti l'art. 237 della suddetta legge: « Fino a che non sia approvata una legge che regoli le spese di culto, sono obbligatorie per i Comuni quelle per la conservazione degli edifici servienti al culto pubblico in caso di insufficienza di altri mezzi per provvedervi ». Siffatta disposizione, che è generale per tutti i Comuni del Regno e che deve essere interpretata in senso lato, da comprendere cioè anche la costruzione totale o parziale degli edifizi ecclesiastici, ove si renda necessaria, trovasi letteralmente trascritta nelle successive leggi fino al testo unico, ora vigente, 4 febbraio 1915, n. 148 (art. 320) e, oltre ad avere il carattere della transitorietà, è sussidiaria, perchè subordinata alla mancanza di altri mezzi.

Chi è tenuto a provare la insufficienza di tali mezzi? Da alcuni si sostiene erroneamente che l'onere della prova nella fattispecie spetta a chi domanda l'adempimento dell'obbligo in via sussidiaria. Diciamo erroneamente perchè è norma generale di diritto che l'onere della prova incombe a chi allega i fatti che vuole produttivi di conseguenze giuridiche a suo riguardo: « onus probandi incumbit ei qui dicit ». In exceptionibus dicendum est reum « partibus actoris fungi oportere, ipsumque exceptionem, velut intentionem, « implere » (l. 19 pr. Dig. 22, 3).

In ossequio a tale principio si è ritenuto, sia dalla Corte di Cassazione del Regno che dal Consiglio di Stato, che rifiutandosi i Comuni di stanziare nei loro bilanci una spesa per restauri alle chiese, si deve provvedere di ufficio dalla Giunta Provinciale Amministrativa e che ad esimersi da tale spesa non basta la semplice asserzione che il Beneficio Parrocchiale abbia i mezzi sufficienti per provvedere alle necessarie riparazioni, imperocchè in linea di eccezione incombe al Comune di provare la esistenza di siffatti mezzi.

I Comuni quindi non possono esimersi dal sostenere la spesa occorrente al fabbricato parrocchiale a norma della disposizione dell'art. 320 della legge comunale e provinciale, la quale deve essere intesa, come giustamente osserva il Saredo nel Commento alla detta legge, nel senso che ai Comuni incombe l'obbligo di mantenere l'edificio destinato al culto in condizione tale che esso risponda alle esigenze legittime dei credenti.

Nè potrebbe venire meno l'obbligo del contributo da parte dei Comuni per la circostanza che si tratti di Chiesa di R. Patronato, giacchè il R. Patronato non impone al Governo se non l'obbligo di contribuire in via sussidiaria ed in proporzione dei fondi disponibili. E qui ci sembra opportuno ricordare la decisione della Corte di Cassazione di Roma in data 8 giugno-15 luglio 1922 nella causa con la parrocchia di S. Stefano a Cetinavecchia di R. Patronato. Col detto pronunziato la Suprema Corte ritenne la improponibilità assoluta dell'azione sperimentata dal Parroco per ottenere la condanna dell'Ammini-

strazione pubblica a compiere senz'altro l'opera dei restauri ai fabbricati parrocchiali e a pagare, in mancanza, la spesa occorrente; in quanto il modo di adempiere gli obblighi all'uopo spettanti all'Amministrazione stessa è circoscritto alla disponibilità dei fondi, la cui erogazione e ripartizione rientra nella sua potestà discrezionale e perciò insindacabile.

La casa canonica deve ritenersi compresa nella disposizione dell'art. 320 per essere parte essenziale della Chiesa. Infatti per la dottrina canonica le case parrocchiali sono considerate, non come parti del beneficio, ma come parti necessarie e complementari della chiesa (Barbosa, *De officio Parochi*, f. 1, c. XIII. n. 12). Ora, dice il Saredo, è cosa non dubbia che quando la legge civile accoglie istituti che vengono dalle leggi ecclesiastiche, accetta parimenti e necessariamente l'indole, il senso e l'estensione che a quegli istituti danno le leggi predette.

I Comuni debbono ritenersi obbligati a quelle riparazioni che occorrono per ridurre la canonica a decente e civile abitazione, non esclusi i lavori radicali o modificativi che all'uopo si rendessero necessari (Appello Venezia, 16 marzo 1905, Comune di Raveo c. Colledani).

Anche la spesa occorrente per la conservazione del campanile e delle campane è da annoverarsi fra quelle che per l'art. 320 incombono ai Comuni, perchè parti essenziali dell'edificio della Chiesa.

La Suprema Corte del Regno, a Sezioni Unite, nella causa tra il Comune di Cigliano Vercellese e Don Peccora (Udienza 8 febbraio 1907) decise che le campane della chiesa, come accessorie di questa, sono oggetti servienti al culto e che il possesso delle medesime, ove trattasi di chiesa parrocchiale, si appartiene al parroco preposto alla chiesa e legittimo rappresentante di essa. Il Comune, quale rappresentante la generalità dei cittadini, dalla cui pietà il beneficio parrocchiale è stato edificato, potrà in determinate evenienze usarne per dare pubblicità ad alcuna opera civile, ma cotesto uso, rimpetto al parroco, costituirà tutto al più un compossesso del campanile e delle campane, non mai un esercizio di atto di autorità, capace di togliere all'uno e alle altre la loro naturale destinazione, con escludere od annientare il possesso del *Rector Ecclesiae* (*La Legge*, anno 1907, Serie VI, pag. 950).

Lo stessa Suprema Corte, col pronunziato 15 novembre-6 dicembre 1913, nella causa tra il Comune di Montefortino e Costanzi, decise che l'obbligo della conservazione, e, se del caso, della ricostruzione *ex novo* degli edifici di culto da parte dei Comuni, si estende ai campanili ed alle case canoniche.

È superfluo poi aggiungere che i Comuni non possono sottrarsi a tali obblighi anche quando eccedono il limite legale della sovrimposta: per la semplice ragione che trattasi di spesa obbligatoria.

Gli Economati Generali dei benefici vacanti non possono essere chiamati a contribuire alle spese dei restauri degli edifici ecclesiastici in isgravio degli obblighi dei Comuni.

E per vero, dall'insieme delle disposizioni contenute nel Regolamento per l'uniforme esercizio in tutto il Regno del diritto di regalia, approvato con decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978, non si desume siffatto obbligo.

L'erogazione dei fondi che si accumulano nell'amministrazione dei benefici vacanti deve essere fatta senza sindacato alcuno.

Lo sancisce espressamente l'art. 10 del surricordato Regolamento: « L'avanzo netto dell'amministrazione dei benefici vacanti sarà ritenuto a disposizione del Ministro della Giustizia e servirà a concedere un equo sussidio ai nuovi investiti; a sovvenire i parroci ed i preti poveri; a concorrere nelle spese per i restauri delle chiese, degli episcopî e delle canoniche, a compiere opere di carità ».

Gli Economati, per effetto del suddetto articolo, hanno facoltà di concorrere alle spese occorrenti per i restauri dei sacri edifici. E per lo scopo iscrivono, a secondo della loro rendita, nei bilanci la somma per i contributi. Senonchè le rendite economali hanno un carattere non interamente permanente, giacchè la base prima del loro essere sta appunto nei superi di gestione dei Benefici Vacanti.

Questi superi però vanno a diminuire pel fatto che, migliorate le condizioni economiche dei parroci, i benefici si conferiscono di regola non appena compiuto il periodo consuetudinario di vacanza.

Malgrado ciò gli Economati contribuiscono largamente alle spese di riparazioni dei sacri edifici, a differenza dei Comuni, i quali sebbene obbligati per legge, oppongono quasi sempre un reciso rifiuto alle richieste dei parroci per ragioni alle quali forse non è estranea le politica.

Come sopra abbiamo esposto, i Comuni sono tenuti a riparare gli edifici di culto in mancanza di altri mezzi. Allorquando però i benefici sono forniti di mezzi sufficienti, deve essere provveduto a siffatte riparazioni con le rendite dei beneficî stessi. « Parochiales vero ecclesias, etiamsi iurispatronatus sint, ita collapsa (Episcopi) refici et instaurari procurent ex fructibus et proventibus quibuscumque ad easdem ecclesias quomodocumque pertinentibus: qui si non fuerint sufficientes omnes patronatos et alios, qui fructus aliquos ex dictis ecclesiis provenientes percipiunt, aut in illorum defectum, parochianos omnibus remediis opportunis ad praedicta cogant, quacumque appellatione, exemptione et contradictione remota » (Concilio di Trento, Sess. XXI, cap. VII, *de reformatione*).

Le spese adunque necessarie per le riparazioni fanno innanzi tutto carico alle rendite dei benefici e ove queste siano insufficienti, i titolari dei benefici debbono rivolgersi ai Comuni, i quali, quando ritengono altri enti o persone passibili del carico, possono chiamarli in causa.

Gli Economati in nessuna delle provincie del Regno si trovano nel concorso degli obbligati: non hanno pertanto alcun obbligo di contribuire alle relative spese, giacchè, come sopra si è esposto, gli avanzi dell'amministrazione debbono formare oggetto di potere discrezionale ed incensurabile del Ministro della Giustizia per i vari fini di cui all'art. 10 del Regolamento surricordato.

Gli Economati hanno il vasto compito di amministrare i benefici vacanti e quelli sottoposti a sequestro per misura di conservazione o di repressione e di vigilare i benefici piani.

L'ufficio di vigilanza è puro atto di imperio e non di amministrazione, e quindi gli Economati non possono essere tenuti alle riparazioni degli edifici addetti al culto neanche quando si possa loro addebitare la mancata vigilanza.

Per la disposizione pertanto dell'art. 320 della legge comunale e provinciale i Comuni hanno l'obbligo di provvedere alla conservazione degli edifici servienti al culto pubblico, salvo il diritto di rivalersi verso di chi ragione, qualora potessero dimostrare la sussistenza di altri mezzi di cui nella disposizione suddetta, che ha carattere di necessità o di urgenza.

(Dalla rivista *Il Diritto Ecclesiastico,* Dic. 1923, pag. 108).

CRONACA ECCLESIASTICA

Atti particolari del S. P. — Con brevi Apostolici il S. P. ha dichiarato Basiliche minori: *17 marzo 1924,* il santuario di M. Ss.ma del *Giunco* (de l'Osier) nella diocesi di Grenoble; *4 giugno,* il santuario di M. Ss.ma di Lourdes in Oostacker, nella diocesi di Gand; *6 id.,* il santuario di Mariaschein, dedicato alla Vergine Ss.ma Addolorata, nella diocesi di Leitmeritz: notevole l'accenno in cui dice di concedere tal privilegio tanto più volentieri per confermare il vincolo di unione tra la Chiesa Cattolica e la Czeco-Slovacchia, onde accelerare il ritorno dei miseri seguaci dello scisma czeco-slovacco *ad amplexum Ecclesiae et divi Petri* per intercessione appunto della V. Ss.ma Addolorata (*A. A. S.*, XVI, p. 323); *25 id.,* la collegiata di M. Ss.ma de la Salud, in Pazcuaro antica cattedrale dell'archidiocesi di Mechoacan, nel Messico (ib. 353).

Inoltre con Breve Apostolico del 19 giugno il S. P. ha restituito *in pristinum* l'antichissima abbazia di Greissau (Grissovium), fondata nel 1032 nella Slesia per i Cisterciensi e soppressa, dopo varie vicende della rivolta Hussita e protestantica, nella secolarizzazione prussiana del 1803: restituendola, la affida ai monachi benedettini della Congregazione di Beuron, che han dovuto lasciare per le vicende politiche della guerra mondiale nel 1918, l'Abbazia detta Emmaus, in Praga; inoltre il S. P. le conferisce di nuovo il glorioso titolo di *Mariä Gnadenheim (Domus Gratiae Sanctae Mariae)* che godeva fin dal secolo XIII (ib. 326).

Con Breve Apostolico del 16 luglio ha approvato definitivamente, in forma solenne, nel LXXV dalla fondazione, le costituzioni della Congregazione dei Missionari Figli del Cuore Immacolato di Maria, istituita appunto il 16 luglio 1849 in Vich (Spagna) dal ven. Antonio M. Claret (ib. 354).

Lettere Pontificie. — Nel VII fascicolo degli *Acta Ap. Sedis,* troviamo lettere inviate dal S. P.: 12 maggio 1924 a mons. Giusppe Mariétan vesc. tit. di Bethlem e abate di S. Maurizio di Agaunia (Svizzera) lodandone il proposito di festeggiare il XIV centenario dal martirio del santo re Sigismondo di Borgogna e dei suoi figli, fondatore di quell'abbazia dedicata ai gloriosi martiri della legione Tebea nel luogo stesso del loro martirio; 27 id., al cardinale Bégin, arciv. di Quebec, pel sinodo diocesano; 29 id., bellissima lettera al card. Van Rossum pel sessantesimo anniversario della sua professione nella

Congregazione dei Redentoristi, lodando in lui il perfetto modello di religioso secondo lo spirito di S. Alfonso, mantenuto nella stessa dignità cardinalizia cui meritamente fu elevato; 3 giugno: al conte de Stolberg, preside generale della Società tedesca di S. Bonifacio (Bonifacius-Verein) lodandone l'opera sociale e religiosa nel procurare il ritorno dei protestanti alla Chiesa; 5 giugno: al rev. Giorgio Craven, fondatore e drettore dell'opera « Crusade of Rescue » per la tutela degli orfani di ogni condizione; 5 giugno: al prof. mons. C. Gutberlet, insigne filosofo ed apologeta, mentre dimette per ragione d'età (87 a.) la cattedra tenuta per ben 62 anni nel Seminario di Fulda; 8 giugno: al card. Mistrangelo, da 25 anni arcivescovo di Firenze, di cui loda l'alacre opera spesa in beneficio di quell'insigne archidiocesi; 13 giugno: al cardinale Mendes Bello, arciv. di Lisbona, deputandolo a presiedere come suo legato il Congresso eucaristico nazionale portoghese, da tenersi in Braga: 13 giugno, al card. Bourne, arciv. di Westminster (Londra) nella ricorrenza del settimo secolo dalla introduzione in Inghilterra dell'Ordine Minoritico, di cui ritesse le benemerenze, segnalando quelle del celebre collegio di Oxford per la scienza teologica; e infine, 14 giugno, a mons. Gouraud, vescovo di Vannes, in Francia, nel terzo centenario dell'apparizione di S. Anna in Auray, per la quale occasione concede speciali indulgenze anche plenarie per tutto l'anno, da lucrarsi però durante il Giubileo, solo in suffragio dei defunti (*A. A. S.*, XVI, 284).

Nel fascicolo VIII ne sono pubblicate tre altre: in data 21 giugno 1924 all'Arcivescovo di Olmütz, lodando il proposito di tenere presso la tomba di S. Metodio, apostolo degli Slavi, in Velehrad (Czeco-Slovacchia) un Congresso generale per gli interessi cattolici, specialmente per avvisare i migliori mezzi onde indurre gli scismatici d'Oriente a rientrare nell'unità della Chiesa; 2 luglio, al card. Van Rossum, inviandolo a presiedere il XXVII Congresso eucaristico internazionale, in Amsterdam, città insigne pel grande miracolo ivi avvenuto nel 1345 di un'Ostia, che, rigettata da un comunicante infermo, e perciò consegnata col resto del vomito al fuoco, si librò meravigliosamente incorrotta in aria, finchè fu raccolta in un calice d'oro: il qual miracolo tanto scosse l'animo dei fedeli, che d'allora in poi, ogni anno, son soliti nella ricorrenza del giorno, processionare intorno alle mura del tempio eretto nel luogo, ch'è pur troppo in mano di fanatici luterani. Infine, 8 luglio 1924 a mons. Rossler vescovo di S. Pölten in Austria, nelle sue nozze d'oro sacerdotali.

Cause di beatificazione e canonizzazione. — Sono stati pubblicati i decreti sui miracoli del ven. Antonio M. Gianelli vescovo di Bobbio, fondatore delle figlie di M. Ss.ma dell'Orto che sono: la guarigione istantanea e perfetta di suor Melania Olcese da una tubercolosi polmonare ormai pervenuta all'ultimo stadio; e del chierico Eugenio Palacios da una gravissima ferita al ventre, da cui si era sviluppata una peritonite acuta, diffusa e purulenta (8 giugno 1924); conseguentemente con altro decreto del 20 luglio è stato pronunziato il *tuto procedi posse* alla solenne beatificazione del medesimo. Parimenti fu già pronunziato l'8 giugno, il *tuto* nella causa di canonizzazione della Beata M. Maddalena Postel, fondatrice delle Suore delle scuole cristiane

della Misericordia. Si è poi con decreto del 28 maggio, introdotta la causa di beatificazione del Servo di Dio Corrado da Parzham, laico professo nei Cappuccini, della Provincia Bavarese, nato il 22 dicembre 1818, e portinaio nel convento di S. Anna in Altötting, nel quale umile ufficio esercitò le più belle virtù, sicchè quando morì il 21 aprile 1894 unanime fu il concetto di santità in cui venne tenuto. Postulatore della causa è il P. Raffaele di Valfinale, presso la Procura Generalizia dei Cappuccini in Roma, via Piemonte.

Inoltre martedì 15 luglio 1924, nel Palazzo Apostolico Vaticano, si è tenuta la Congregazione *Ordinaria* dei Sacri Riti, nella quale sono state discusse le seguenti materie:

I. Introduzione della Causa di beatificazione e canonizzazione della serva di Dio Maria Giuseppa Rossello, del Terz' Ordine di san Francesco, fondatrice delle Figlie della Misericordia.

II. Riassunzione della Causa di canonizzazione della beata Giulia Billiart, vergine, fondatrice delle Suore della beata Vergine Maria.

III. Riassunzione della Causa di canonizzazione del beato Andrea Bobola, sacerdote professo della Compagnia di Gesù.

IV. Riassunzione della Causa di canonizzazione del beato Michele Garicoïts, sacerdote, fondatore della congregazione dei Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù, volgarmente detti di *Bétharram*.

V. Intorno alla revisione degli scritti della serva di Dio, suor Placida Viel, seconda superiora generale dell'istituto delle Scuole Cristiane della Misericordia.

VI. Intorno alla revisione degli scritti dei venerabili servi di Dio Emanuele Ruiz e compagni martiri, dell'ordine dei Frati Minori.

VII. Intorno alla revisione degli scritti della serva di Dio Maria Domenica Mazzarello, confondatrice dell'istituto delle Figlie della beata Maria Vergine Ausiliatrice.

VIII. Intorno alla revisione degli scritti della serva di Dio Maria di Gesù Crocifisso, religiosa professa dell'ordine dei Carmelitani Scalzi.

IX. Finalmente intorno alla revisione degli scritti della serva di Dio suor Teresa Couderc, confondatrice dell'istituto delle suore di Nostra Signora del Ritiro nel Cenacolo.

Martedì 22 luglio 1924, presso l'E.mo e Rev.mo signor Cardinale Antonio Vico, ponente della Causa di beatificazione e canonizzazione della venerabile serva di Dio Maria Bernarda Soubirous, della congregazione delle Suore di Carità e dell'Istituzione Cristiana *de Nevers*, si è tenuta la Congregazione dei Sacri Riti *Antipreparatoria*, per discutere il dubbio sopra due miracoli che si asseriscono da Dio operati per intercessione della medesima venerabile, i quali vengono proposti per la sua beatificazione.

Circoscrizione ecclesiastica. — Con bolla pontificia del 21 dicembre 1923, testè pubblicata, il Santo Padre, come annunziò nella allocuzione concistoriale, ha eretto in altrettante diocesi i quattro vicariati apostolici del Malabar, cioè Trichur, Ernaculam, Changanacchery e Kottayam, costituendole in separata provincia ecclesiastica, con a capo Ernaculam che diviene perciò archidiocesi [*A. A. S.*, XVI, 257]. Con altra bolla *Quo aptius*, del 16 gennaio 1924, ha

trasferito la sede episcopale della diocesi dei Marsi, che conserva però quest nome, da Pescina a Avezzano, designando come cattedrale la nuova chies di S. Bartolomeo, e serbando l'onore di con-cattedrale alla chiesa di San Maria della Neve in Pescina; pertanto anche il capitolo cattedrale, semin rio, ecc. seguono la nuova sede: l' arciprete parroco di Santa Maria della Nev rimane canonico del nuovo duomo, dispensandolo dalla residenza e dal cor in quanto attende alla cura delle anime [p. 262]. Con altra bolla del 1° feb braio la diocesi di Bellohorizonte nel Brasile, da non molto eretta, vien elevata ad archidiocesi, e le vengono assegnate come suffraganee le diocesi di Aterrado, Guaxupè, Uberaba, che appartenevano prima, come Bellohori zonte stessa, alla metropolitana di Marianna [p. 264]. Con breve *Apostolic* del 15 aprile è stata eretta una nuova prefettura nel Lihsien, in Cina, di smembrandone il territorio dai vicariati del Ce-li centrale e meridionale e affidandola al *clero indigeno* del locale convento dei PP. della Missione, di S. Vincenzo dei Paoli [p. 267]. Con altri due brevi del 15 aprile e del 6 maggio le due prefetture apostoliche dell'Uellé occidentale e dell' Uellé orientale nel Congo belga vengono erette in vicariati apostolici. Con breve infine del 16 aprile viene eretta la prefettura di S. Michele de Sucumbios, nell' Equatore, distaccandone il territorio dal vicariato apostolico di Napo [p. 269].

Nuovi vescovi. — Sono stati nominati: mons. Pietro Vera, vescovo di Puebla-los-Angeles nel Messico; mons. Paolo Albera, vescovo di Mileto; monsig. Michele Builes, vescovo di Santa Rosa de Osos (Guatemala); mons. Michele Gonzi, vescovo di Gozo; mons. Francesco Kelly, vescovo di Oklahoma e mons. Riccardo O'Gerow, vescovo di Natchez (entrambe negli S. U. d. A.); mons. Giuseape Tupinambá de Frota, già vescovo di Uberaba, vescovo di Sobral; mons. Antonio Lustosa, salesiano, vescovo di Uberaba; mons. Carlo Duarte Costa, vescovo di Botucatu; mons. Giustino de Santa Anna, vescovo di Juiz de Fora nel Brasile; mons. Massimo Rinaldi, vescovo di Rieti; mons. Alberto Costa, vescovo di Melfi e Rapolla diviene anche vescovo di Venosa, unita *in personam*; e parimenti mons. Ruggero Bovelli, vescovo di Faenza, diviene insieme vescovo di Modigliana; il card. de Lai assume l'amministrazione di Poggio Mirteto; mons. ***Luigi Lavitrano***, vescovo di Cava e Sarno, antico direttore e sempre benemerito del « Monitore Ecclesiastico », viene promosso, in data 16 luglio, arcivescovo di Benevento. *Ad multos annos!* 26 id. mons. Giuseppe Ballerini, vescovo di Pavia.

Nomine pontificie. — Segnaliamo le nomine di mons. Enrico Quattrocolo a *Uditore della S. R. Rota* e di mons. Giuseppe Trezzi a *Difensore del Vincolo* nel medesimo S. Tribunale; del P. M. Giuseppe M. Ducceschi dei S. d. M. a *Confessore della Famiglia pontificia*; del P. Antonio Rocchetti dei Minori Conventuali, *Consultore della S. C. dei Sacramenti.*

Avviso. — Si rende noto che le iscrizioni allo *Studio* della S. R. Rota, si possono fare, pel prossimo anno giuridico, dal 10 ottobre al 30 novembre 1924, e non oltre.

Necrologio. — Mons. Francesco Ciceri, vescovo di *Pavia*; mons. Andrea Righetti, vescovo di *Carpi*; mons. Pacifico Fiorani, vescovo di *Osimo e Cingoli*; mons. Brizio Meuleman, già arcivescovo di *Calcutta*; mons. Calogero Licata, vescovo di *Calvi* e *Teano*. - R. I. P.

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: ✝ Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia del Senato del dott. Giovanni Bardi - Via della Dogana Vecchia 27.